

	<h1>COMUNE DI LAURITO</h1> <p>Provincia di Salerno</p>	
<p>Piazza Marconi n° 2- 84050 Laurito (SA)</p> <p>Cod. fisc.: 84001510654 P. IVA: 00776010654</p>	<p>Tel.: +39 0974 954114</p> <p>Fax: +39 0974 954287</p>	<p>E Mail: <a href="mailto:comunelaurito@tiscali.it">comunelaurito@tiscali.it</a></p> <p>Sito Web: <a href="http://www.comune.laurito.sa.it">www.comune.laurito.sa.it</a></p>

ORDINANZA n. 7 del 16/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

#### IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art.1 comma 1, dispone:

- "Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

PRESO ATTO

-che, alla data del 15 marzo 2020 il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha adottato un provvedimento di quarantena nei confronti delle popolazioni dei Comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana, per il rischio di insorgenza di un focolaio di coronavirus;

CONSIDERATO che la situazione risulta di particolare gravità, tenuto conto della vicinanza delle suddette aree rispetto al territorio del Comune di Laurito, del numero dei contagiati e dell'alto rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione;

RITENUTO che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente;

CONSIDERATO che dalla sospensione delle attività nel territorio nazionale e transfrontaliero deriva un prevedibile afflusso di cittadini, in rientro presso il Comune di residenza o domicilio;

RITENUTO necessario avere sotto controllo, limitando ai soli casi di urgenza, lavoro e necessità, tutti gli spostamenti che avvengono anche in entrata ed uscita dal territorio comunale in modo da poter applicare tutte le misure di prevenzione ed informazioni prescritte per legge;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

VALUTATO che i soggetti residenti sono sempre legittimati a rientrare nel territorio comunale di Laurito, e che durante il tragitto dai territori di partenza, potrebbero essere venuti a contatto, anche inconsapevolmente, con altri soggetti provenienti o transitati dalle zone individuate nel DPCM 8.03.2020 e quindi a loro volta veicoli di potenziale contagio da COVID-19;

TENUTO CONTO di dover garantire comunque gli spostamenti così come previsto dalle disposizioni Nazionali e Regionali vigenti limitando al massimo i rischi di potenziale contagio;

SENTITI i Sindaci dei Comuni di Alfano, Rofrano, Montano Antilia, Futani e Cuccaro Vetere, e i Comandanti delle Stazioni CC di Laurito, Cuccaro Vetere e Carabinieri Forestali di Montano Antilia, circa la necessità di adottare provvedimenti condivisi, al fine di facilitarne l'esecuzione e l'osservanza;

VISTA la nota inviata all'UTG di Salerno in data odierna, circa la possibilità di impiegare i soggetti iscritti nel COC in funzioni di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione delle ordinanze comunali e regionali, nonché il rispetto delle norme contenute nei DPCM già adottati;

#### **ORDINA**

ai cittadini **non presenti** sul territorio comunale alla pubblicazione della presente ordinanza, in aggiunta alle ordinanze già operanti e agli obblighi già esistenti, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 fermo restando che sono limitati gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari comprovati da esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, quanto segue:

- 1- E' VIETATO L'ACCESSO E L'USCITA DAL TERRITORIO COMUNALE FATTA SALVA LA POSSIBILITA' PER GLI OPERATORI SANITARI E SOCIO-SANITARI, DEL PERSONALE IMPEGNATO NEI CONTROLLI E NELL'ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'EMERGENZA,**
- 2- E', ALTRESI', CONSENTITO L'ACCESSO E L'USCITA PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, AGLI ESERCENTI E AI DIPENDENTI DELLE ATTIVITA' CONSENTITE SUL TERRITORIO COMUNALE E QUELLE STRUMENTALI ALLE STESSE, MANTENENDO PERO' SEMPRE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO E DI NON VIAGGIARE NEL MEDESIMO AUTOVEICOLO SALVO NEI CASI DI COABITAZIONE;**
- 3- E' CONSENTITO L'ACCESSO E L'USCITA DAL TERRITORIO COMUNALE PER SITUAZIONI DI NECESSITA' E MOTIVI DI SALUTE;**
- 4- E' CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO, RESIDENZA O ABITAZIONE.**
- 5- I CITTADINI CHE FANNO RIENTRO NEL TERRITORIO COMUNALE (DI CUI AL PUNTO 4) SARANNO OBBLIGATI AD OSSERVARE IMMEDIATAMENTE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, PER UN PERIODO DI 14 GIORNI, CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI E DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA. LA PERMANENZA DOMICILIARE SI ESTENDE AL NUCLEO FAMILIARE QUALORA NON FOSSE POSSIBILE PER IL RIENTRANTE DIMOSTRARE L'ISOLAMENTO DAL RESTO DEI COABITANTI.**

**6 - PER I CITTADINI GIA' PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE VIGONO PER GLI SPOSTAMENTI GLI OBBLIGHI, I DIVIETI E LE SANZIONI DISPOSTE CON ORDINANZA N. 15 DALLA REGIONE CAMPANIA**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Invia copia della presente ordinanza per la esecuzione e l'osservanza all'Ufficio di Polizia Municipale ed alla Stazione Carabinieri di Laurito.

Dalla Casa Comunale, 16.03.2020

il Sindaco  
Avv. Vincenzo SPERANZA

